

Contratto di collaborazione occasionale

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, vale ad ogni effetto di legge

tra

l'Associazione di Promozione Sociale "Terra Vita", con sede in Force, Provincia di AP, Via Valleggrascia 14, Codice Fiscale / Partita Iva 02340010442, in persona del legale rappresentante, Sig. Tanucci Valeria., Codice Fiscale TNCVLR76L64A462G, di seguito denominata "committente",

e

il Sig. Capriotti Giulia, nata a Teramo, Provincia di TE, il 23/02/1994, Codice Fiscale CPRGLI94B63L103Y, residente in San Benedetto del Tronto, Via Monte Bianco 45, di seguito denominato "collaboratore".

Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto.

Oggetto del contratto e modalità di esecuzione della prestazione

Il committente, Associazione di Promozione Sociale "Terra Vita" conferisce incarico al collaboratore, Sig.ra Capriotti Giulia, la quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale, avente per oggetto la realizzazione di un sito internet dell'associazione Terra Vita, con le seguenti caratteristiche: circa 11 pagine, personalizzazione layout, creazione grafica, ottimizzazione seo, incluso dominio della durata di due anni.

Qualificazione del contratto dal punto di vista civilistico e fiscale

Le parti convengono altresì che la prestazione è svolta in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, è regolata dagli **articoli 2222-2227 del codice civile** e che trattasi di attività del tutto occasionale, che non potrà in alcun caso assimilarsi ad una qualsivoglia forma di lavoro subordinato e di rapporto continuativo e non potrà, di conseguenza, instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto. La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell'**art. 67, comma 1, lett. I) del D.P.R. 917/86** (redditi diversi), ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'**art. 5 del D.P.R. 633/72** non svolgendo il collaboratore attività professionale di tipo abituale.

Luogo di lavoro e durata della prestazione

La prestazione dovrà essere eseguita nella sede di lavoro propria del collaboratore

Il Progetto avrà inizio nel mese di Gennaio 2020 e dovrà essere concluso entro il mese di Aprile 2020.

Corrispettivo

Per le sue prestazioni, il committente riconoscerà al collaboratore un compenso lordo di euro 937,50, che sarà corrisposto al netto della ritenuta d'acconto del 20% (come previsto dall'**art. 25, primo comma, del D.P.R. 600**

del 1973) e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore stesso. Tale compenso si intende riferito all'intero periodo di durata del rapporto, e sarà corrisposto al termine del contratto, mediante *Bonifico Bancario*. Sarà facoltà delle parti prevedere la corresponsione di acconti. In tal caso le parti concordano di prevedere per ogni fase di lavorazione, la corresponsione di acconti di pari importo.

Recesso

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato al collaboratore con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo di raccomandata.

In caso di recesso al collaboratore, ai sensi degli **artt. 2227 e 2237 del codice civile**, verrà pagato il corrispettivo per la parte di prestazione già effettuata, determinato in relazione al risultato utile che ne sia derivato al committente.

Il prestatore può recedere dal contratto prima della scadenza con preavviso di almeno dieci. giorni da comunicare al committente a mezzo di raccomandata. In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del preavviso pattuito, al compenso dovuto si applicherà, a titolo di penale, una detrazione del 50% di quanto spettante.

Carattere essenziale ed inderogabile del presente contratto

Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, sicché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà la risoluzione del contratto con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Controversie


Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno .

Il lavoratore, con la firma, prende atto che il committente, in relazione all'incarico conferito, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dall'allegata Nota informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Il collaboratore è tenuto alla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Luogo e data

Force, 01/01/2020

Firma del committente



Firma del collaboratore

